

Monza, 24 gennaio 2022

Ministero della Transizione Ecologica

All'attenzione di:

Ministro, Prof. Roberto Cingolani

Capo di gabinetto, Cons. Roberto Cerreto

Capo del dipartimento per l'energia e il clima. Dott.ssa Rosaria Fausta Romano

Capo della segreteria tecnica del Ministro, Dott. Renzo Tomellini

in copia

Presidente Commissione X Camera, On. Cristina Nardi

Presidente Commissione X Senato, Sen. Gianni Girotto

On. Paolo Arrigoni

On. Chiara Braga

Oggetto: Suggerimenti e indicazioni per i Decreti attuativi del D. Lgs. 199/2021

La presente da parte di Italia Solare associazione di promozione sociale che promuove l'uso delle fonti rinnovabili e in particolare della fonte fotovoltaica e associa più di 700 operatori del settore.

Di seguito, sulla base delle indicazioni ricevute dai nostri soci, proponiamo alcune indicazioni di cui tenere conto nelle misure attuative previste del D. Lgs. 199/2021.

1. Decreti attuativi degli Articoli 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs 199/2021 per incentivi ad asta, incentivi piccoli impianti e incentivi sull'energia condivisa

1.1 Suggerimenti di carattere generale per tutti gli incentivi nell'ottica di poter garantire la massima partecipazione

- a) I prezzi dei componenti per gli impianti, come noto, hanno avuto un significativo incremento nel corso dell'ultimo anno e per questo è fondamentale non ridurre le tariffe incentivanti previste dal DM 4 luglio 2019 e dal DM 6 agosto 2020.
- b) Andrebbe eliminato l'obbligo di identificare al momento della richiesta di incentivazione ciascun modulo, dichiarando il numero di matricola. Questo è un

adempimento estremamente oneroso e che nel passato ha esposto a errori. Si ritiene sufficiente solo una autodichiarazione che attesti che i moduli sono nuovi e conformi.

- c) Andrebbero ridotte al massimo le dichiarazioni e i documenti da depositare, evitando ad esempio la necessità di depositare il progetto completo in copia conforme all'originale.
- d) Dovrebbero prevedersi regole meno dettagliate rispetto a regolamenti operativi GSE: la sovrabbondanza di regole è una delle ragioni che portano molti operatori a diffidare degli incentivi in Italia visto l'alto rischio di errori.
- e) Dovrebbe essere utilizzato lo strumento del soccorso amministrativo, concedendo la possibilità di sanare eventuali omissioni o irregolarità. Prima di respingere l'accesso alla tariffa sarebbe opportuno prevedere l'invio di una diffida, con la richiesta di integrare la documentazione o rettificarla. Per i piccoli impianti fotovoltaici e gli incentivi per la condivisione di energia il soccorso amministrativo non avrebbe alcun impatto sulle tempistiche di ammissione agli incentivi perché non vi sono registri e quindi non vi è necessità di sapere in termini tassativi quanti impianti sono stati ammessi agli incentivi. Per le aste sarebbe sufficiente una revisione dei criteri di riallocazione della capacità non assegnata che consenta di riallocare nella procedura n+2 anziché nella procedura n+1 la capacità non allocata riferita a soggetti per i quali sono state chieste integrazioni;
- f) dovrebbero essere previste penalità in capo a GSE se non rispetta i tempi di istruttoria delle domande di incentivazione e di pagamento degli incentivi;
- g) Si dovrebbe consentire l'incentivazione del potenziamento anche per gli impianti fotovoltaici. L'Articolo 5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 199/2021 prevede espressamente che saranno incentivati anche i potenziamenti e la mancata incentivazione dei potenziamenti fotovoltaici preclude la possibilità di utilizzare in modo efficiente gli spazi già occupati dai moduli fotovoltaici, sia a terra che sui tetti.
- h) Si ritiene che nell'ottica di massima semplificazione prevista dall'Articolo 4 del D. Lgs. 199/2021 sia opportuno non richiedere più la voltura con riferimento alle autorizzazioni semplificate diverse dall'autorizzazione unica, quando viene modificato il soggetto responsabile dell'impianto. La normativa edilizio-urbanistica non richiede la voltura dei titoli edilizi una volta finita la costruzione e la stessa Arera aveva rilevato che *"Le autorizzazioni alla costruzione (ad esempio SCIA, DIA etc.) avendo esaurito i loro effetti non devono necessariamente essere volturate"* (FAQ E 4 alla Delibera 578/2013).

- i) Per tutti gli incentivi dovrebbe essere consentita la cessione del credito ai soggetti finanziatori, siano questi finanziatori istituzionali, soci finanziatori o appaltatori dell'impianto che consentono il pagamento rateale dei propri crediti.
- j) Sarebbe da valutare una tariffa ad hoc più alta per gli impianti fotovoltaici su pensiline e manufatti fuori terra diversi da edifici e per gli impianti su edifici, in quanto questa tipologia di impianti ha costi più elevati rispetto agli impianti a terra.
- k) Per gli impianti installati sui tetti dove contestualmente viene rimosso l'amianto dovrebbe essere previsto il premio anche in caso di impianti che partecipano alle aste. Il premio dovrebbe essere su tutta l'energia per tutto il periodo della tariffa e in misura adeguata a giustificare la scelta di investimento (secondo le nostre valutazioni intorno ai 50 Euro/MWh), oppure dovrebbe essere affiancato da specifici incentivi fiscali sotto forma di crediti fiscali pari ad almeno il 70 % del costo di rimozione della copertura cui applicare il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito d'imposta;

1.2 Suggerimenti per il Decreto Aste: Articolo 6 del D. Lgs. 199/2021

- a) Nel caso si opti per la suddivisione dei contingenti per area di mercato, sarebbe opportuno prevedere l'automatico passaggio della capacità da un contingente geografico all'altro nella medesima procedura per evitare di lasciare contingenti inutilizzati, pur in presenza di una domanda complessiva superiore all'offerta.
- b) Eventuali tariffe differenziate per area geografica non dovrebbero comunque portare in nessuna area geografica a riduzioni rispetto agli attuali valori tariffari del DM 4 luglio 2019, considerato che si è avuto nel corso dell'ultimo anno un incremento del costo dei componenti e materiali.
- d) Gli aggiustamenti previsti nell'Articolo 6 del D. Lgs. 199/2021, in caso di variazione dei costi delle tecnologie, dovrebbero comunque sempre essere precedute da un periodo di consultazioni con gli operatori per contraddittorio sui dati.
- e) I Termini per la realizzazione degli impianti dovrebbero essere adeguati e più lunghi di quelli previsti dal DM 4 luglio 2019. Il termine di 15 mesi dovrebbe essere eliminato e dovrebbe essere previsto che in ogni caso i termini saranno prorogati per tutto il tempo necessario all'autorizzazione e al completamento dell'impianto di rete per la connessione. Sarebbe opportuno estendere queste previsioni anche agli impianti incentivati ai sensi del DM 4 luglio 2019.

f) Per consentire in modo efficace la partecipazione alle aste delle comunità energetiche sarebbe opportuno prevedere che rimanga possibile la condivisione dell'energia, prevedendo valori di incentivo più alti sull'energia condivisa.

g) Si suggerisce di valutare premi supplementari per chi installa: (i) impianti di stoccaggio stand alone non connessi all'impianto di produzione ma collocati in area d'impianto o (ii) stoccaggi per massimizzazione autoconsumo o di valutare comunque tariffe speciali per che immette energia nelle ore di discesa del carico, anche attraverso stoccaggi stand alone purché in sito.

h) Si potrebbero prevedere contingenti separati con apposite tariffe per impianti che siano installati congiuntamente a sistemi di accumulo nello stesso sito idonei a svolgere specifici servizi, con l'obiettivo di incentivare entro il 2025 con tali incentivi almeno il 25 % della quantità di accumuli previsti dal PNIEC.

h) La restituzione dell'energia in eccesso anziché su base mensile potrebbe essere prevista con intervalli più ampi.

i) Sarebbe opportuno regolamentare in modo chiaro la cumulabilità fra i nuovi incentivi e il credito d'imposta ex super-ammortamento e laddove applicabili i crediti d'imposta industria 4.0.

1.3 Suggerimenti per il Decreto Piccoli Impianti: Articolo 7 del D. Lgs. 199/2021

a) La tariffa per i piccoli impianti non è definita come a doppia via e viene previsto che è favorito abbinamento ad autoconsumo e abbinamento con sistemi di accumulo per maggiore programmabilità. La soluzione più conforme a questi principi sembra quella di una tariffa premio con un incentivo che non incorpora il valore dell'energia. La tariffa premio infatti invita a utilizzare gli stoccaggi per spostare l'immissione nelle ore serali quando il prezzo dell'energia sarà più elevato. Per evitare sovra-guadagni si può eventualmente prevedere un tetto massimo per gli incassi della componente energia.

b) Se viene previsto un premio sull'autoconsumo dovrebbe essere previsto il premio anche sull'autoconsumo altrove ai sensi dell'Articolo 30 comma 1 lettera a) 2 del Decreto Legislativo 199/2021.

c) Se non c'è tariffa premio i benefici legati al funzionamento dello stoccaggio dovrebbero essere previsti comunque con meccanismi di premio simili a quelli indicati al punto 2.1 lettera h) per i grandi impianti.

d) La soglia minima di accesso agli incentivi potrebbe essere abbassata a 10 kW rispetto ai 20 kW previsti dal DM 4 luglio 2019.

e) Con riguardo alla cessazione graduale dei contratti di scambio sul posto a partire dal 2024 sarebbe opportuno indicare da subito in modo chiaro le date della cessazione dei contratti e come si cumuleranno le tariffe incentivanti sostitutive dello scambio sul posto con le detrazioni fiscali per l'installazione di impianti di stoccaggio.

1.4 Suggerimenti per il Decreto sull'incentivazione dell'energia condivisa. Articolo 8 del D. Lgs. 199/2021

- a) Va mantenuto il cumulo con le detrazioni fiscali (e i connessi sconti in fattura e cessioni del credito) per gli impianti fino a 200 kW in quanto questo è presupposto fondamentale per consentire alle comunità di raccogliere il finanziamento per gli investimenti.
- b) Le tariffe per la condivisione di energia dovrebbero rimanere a premio. Se strutturate a doppia via si perderebbe completamente lo spirito della normativa che è quello di consentire ai cittadini di recuperare con gli impianti della comunità gli alti costi dell'energia. Se non ci fosse una tariffa a premio, in periodi di prezzi elevati addirittura ai cittadini converrebbe non condividere l'energia e guadagnerebbero di più dalla vendita dell'energia condivisa che dagli incentivi per la condivisione.
- c) Dovrebbe essere semplificata la procedura attuale del GSE per l'incentivazione che richiede troppi documenti, mandati e dichiarazioni e dove quindi il rischio di errore diventa alto e la procedura ingestibile per piccole comunità di cittadini. Per l'aggiunta dei membri della comunità dovrebbe essere previsto un semplice click senza costi. Nel Decreto dovrebbe esserci poi la garanzia che il GSE attivi la convenzione e inizi i pagamenti entro 60 giorni dalla richiesta, prevedendo penalità in caso di ritardi.
- d) Visto che ai sensi dell'Articolo 32 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 199/2021 è possibile nominare un referente terzo, la tariffa incentivante dovrebbe poter essere pagata direttamente anche al referente terzo, che per conto della comunità farà poi le distribuzioni. Tale referente terzo può essere il proprietario dell'impianto o qualsiasi altro soggetto indicato a tale fine dalla comunità.
- e) L'Autoconsumo singolo altrove di cui all'Articolo 30 comma 1 lettera a) 2) del D. Lgs 199/2021 dovrebbe poter partecipare a sua scelta a tariffa piccoli impianti o a tariffa condivisione.
- f) L'Autoconsumo collettivo nei consorzi industriali o comunque nelle aree industriali con servizi comuni andrebbe consentito in tutta l'area consortile.

- g) La visibilità sul portale GSE dei dati sulla condivisione dovrebbe essere quanto più possibile aggiornata per consentire di sfruttare tali dati per l'efficientamento e il funzionamento delle comunità e per lo scomputo della componente energia dalle bollette per i clienti domestici.
- h) Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021 che hanno richiesto lo scambio sul posto in attesa delle nuove regole, dovrebbe essere consentito il passaggio agli incentivi per la condivisione dopo che i relativi incentivi sono stati approvati.
- i) Con Decreto sull'incentivazione dell'energia condivisa sarebbe opportuno disciplinare anche lo scambio fra pari che è menzionato fra le definizioni del D. Lgs. 199/2021, ma poi non regolamentato.

2. Decreto attuativo dell'Articolo 14 del D. Lgs 199/2021 sugli incentivi PNRR

- a) Per gli incentivi agli impianti che combinano agricoltura e fotovoltaico si chiede di non prevedere requisiti di altezza che causerebbero problemi di compatibilità con il paesaggio. Il requisito fondamentale per l'accesso agli incentivi dovrebbe essere solo la continuazione dell'attività agricola/zootecnica con tracciabilità della produzione agricola. Deve essere poi mantenuta la possibilità di separazione soggettiva fra chi conduce l'attività agricola (impresa agricola) e chi finanzia e gestisce l'impianto (operatori del settore energetico), al fine di garantire la massima professionalità ed efficacia in entrambe le attività. Gli incentivi non devono essere riservati agli impianti di produzione gestiti direttamente dalle imprese agricole.
- b) Per le comunità di energia rinnovabile le modalità di accesso agli incentivi finanziari del PNRR devono essere semplici. Si devono evitare gravosi costi di gestione delle procedure di accesso al finanziamento.
- c) Per la definizione di idrogeno rinnovabile bisogna evitare di rimandare a norme attuative di Terna e Arera, che possono portare a rinvii lunghissimi come sta succedendo per l'energia prelevata per la re-immissione dagli stoccaggi. Nel Decreto dovrebbero esserci per quanto possibile regole auto-attuative e semplici. Dovrebbe tenersi conto che gli elettrolizzatori hanno necessità di funzionare con continuità e quindi consentire per l'idrogeno rinnovabile oltre all'utilizzo dell'energia in sito l'utilizzo di energia verde garantita da garanzie d'origine.

3 Decreto attuativo dell'Articolo 20 del D. Lgs 199/2021 per il burden sharing e la definizione delle aree non idonee e idonee

- a) Nell'Articolo 20 del Decreto Legislativo 199/2021 non vi sono criteri chiari per l'individuazione delle aree non idonee. È però scritto che l'individuazione delle aree non idonee deve essere fatta con criteri che consentano l'installazione di potenza pari a quella prevista dal PNIEC. Quindi, considerato che con la attuale perimetrazione delle aree non idonee è estremamente difficile autorizzare gli impianti, non dovrebbe essere prevista alcuna estensione delle aree potenzialmente non idonee rispetto a quanto già previsto dall'allegato 3 lettera f) del DM 10 settembre 2010, ma anzi si dovrebbero restringere i perimetri delle aree non idonee.
- b) Non dovrebbero esserci aree non idonee in aree industriali e nelle altre aree nelle quali gli impianti fotovoltaici possono essere incentivati.
- c) Nel Decreto dovrebbe essere chiarito che laddove è possibile il ricorso alla PAS non rilevano i criteri di idoneità o non idoneità, ma solo la conformità edilizio-urbanistica e i requisiti per la PAS, come previsti dall'Articolo 4 del D. Lgs 28/2011.
- d) Aree non utilizzabili per altri scopi ai fini delle aree idonee dovrebbero essere considerate le aree agricole dove non sono in corso coltivazioni da 5 anni, le cave, le discariche e tutte le aree industriali dove non sono stati avviati piani di sviluppo industriale, così come tutte le aree con stabilimenti industriali dismessi. È importante nella delimitazione delle aree idonee tenere anche in considerazione che per garantire prezzi dell'energia bassi è importante poter installare impianti su aree anche agricole di cui si può avere la disponibilità a costi sostenibili.
- e) Progetti che consentono di mantenere attività agricola e zootecnica in corso, non collocati su aree non idonee dovrebbero essere sempre considerati idonei.
- f) Le aree di cava, le discariche e le miniere dovrebbero essere considerate idonee sempre quando recuperate a meno che vi siano edifici o coltivazioni di qualità. Il recupero della cava, della discarica o della miniera dovrebbe essere considerato un valore non un disvalore rispetto all'abbandono.
- g) Va chiarito l'assoluto divieto per le Regioni di individuare aree non idonee ulteriori rispetto a quelle della normativa nazionale.
- h) Si chiede che sia fatta una preventiva consultazione con gli operatori sul burden sharing e sui criteri per l'individuazione di aree idonee e non idonee.

- i) Si chiede che nel decreto si dia atto dell'inefficacia di tutte le norme regionali che hanno disposto moratorie nelle more dell'approvazione dei Decreti.

Speriamo che le indicazioni di cui sopra siano di Vostro interesse e Vi chiediamo la possibilità di un confronto sui punti di cui sopra con un incontro dedicato.

Ringraziandovi sin d'ora per l'attenzione, Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

Paolo Maria ROCCO VISCONTINI

Presidente ITALIA SOLARE